



# **COMUNE DI MONTALTO DORA**

## ***Città Metropolitana di Torino***

### **REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE** **(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

Articolo 4 - Criteri di riparto del Fondo destinato ad incentivi del personale

Articolo 5 - Condizioni di applicabilità

Articolo 6 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali ed eventualmente formative degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di indicare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi generali finalizzati al recupero evasione ed elusione, ivi comprese le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento erariale previsto dalla Legge 248/2005 s.m.i..

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato e precisamente il 5% delle entrate

riscosse nell'anno solare in conto competenza ed in conto residui relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione, concordati, nonché conseguenti ad atti di riscossione coattiva riferiti all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica e dell'anno di registrazione contabile e dal soggetto.

3. Le somme di cui al precedente comma 2. rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata, e coincidono con il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con la riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione) e della TARI (liste di carico riscosso in via bonaria). Tali somme costituiscono il "maggior gettito accertato e riscosso" cui fanno riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina:

- con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento;
- tenendo conto dei massimali di cui al comma precedente, la quota da destinare al fondo incentivante verrà fissata annualmente in sede di predisposizione del Bilancio previsionale, a discrezione dell'amministrazione ed in base alle disponibilità finanziarie dell'ente. Per il primo anno di applicazione la quota massima è stabilita in € 1.875,00 (80% destinata a personale: competenza + oneri riflessi + IRAP / 20% destinata a potenziamento risorse strumentali e formazione).

#### Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. L'80% per cento delle risorse finanziarie del Fondo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono destinate a remunerare il personale dipendente in servizio attivo degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, così come indicato al precedente articolo 1, secondo modalità e criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il 20% delle risorse finanziarie del Fondo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono destinate al potenziamento delle risorse strumentali ed eventualmente formative degli Uffici comunali.

3. Eventuali quote non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

#### Articolo 4 - Criteri di riparto del Fondo destinato ad incentivi del personale

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto di quelle necessarie al potenziamento delle risorse strumentali ed eventualmente formative, sono ripartite tra il personale impegnato direttamente nel raggiungimento degli obiettivi dei Servizi preposti e alla gestione e al recupero evasione delle Entrate, al fine di premiare e valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, privilegiando concretamente gli obiettivi di

recupero dell'evasione dei tributi e canoni comunali, nonché la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali. Secondo la seguente suddivisione:

Descrizione	Percentuale Fondo massima attribuibile
Dipendenti impiegati nelle attività prettamente riferibili al servizio tributi (esclusi dipendenti che percepiscono indennità di posizione)	65%
Dipendenti impiegati nelle attività a supporto (esclusi dipendenti che percepiscono indennità di posizione)	35%

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione, ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente saranno quantificate da determinazione del responsabile del servizio finanziario, tenendo conto dell'apporto dato nei vari processi di recupero evasione ed al rispetto dei tempi dettati dalla normativa tributaria ed alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

#### Articolo 5 - Condizioni di applicabilità

1. Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o prorogati con Decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.

#### Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le attività poste in essere nel corso del 2021 dal personale avente diritto all'incentivo restano comunque valide ai fini della maturazione dell'incentivo stesso disciplinato dal presente regolamento, in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.